

COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA

PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEI CONTRATTI**

Legge 8.6.1990, n. 142

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

| | | |
|--|------|----|
| Art. 1 - Oggetto del regolamento | pag. | 10 |
| Art. 2 - Norme applicabili | “ | 10 |

Titolo II - NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI

Capo I - IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI CONTRATTI

Sez. 1[^] - La deliberazione a contrarre

| | | |
|---|------|----|
| Art. 3 - La proposta contrattuale | pag. | 12 |
| Art. 4 - La deliberazione a contrarre | “ | 12 |

Capo II - LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Sez. 1[^] - Disposizioni generali

| | | |
|---|------|----|
| Art. 5 - I modi di scelta del contraente | pag. | 13 |
| Art. 6 - Pubblicità dei bandi | “ | 13 |
| Art. 7 - Termini per le procedure di aggiudicazione | “ | 13 |

Sez. 2[^] - Asta pubblica e licitazione privata

| | | |
|---|------|----|
| Art. 8 - Asta pubblica (o pubblico incanto) | pag. | 14 |
| Art. 9 - Licitazione privata | “ | 14 |
| Art. 10 - Le commissioni di gara per i pubblici incanti e le licitazioni private | “ | 14 |
| Art. 11 - Approvazione del verbale di pubblico incanto e di licitazione privata . | “ | 15 |

Sez. 3[^] - Appalto concorso

| | | |
|--|------|----|
| Art. 12 - Appalto concorso | pag. | 15 |
| Art. 13 - Le commissioni di gara per l'appalto concorso | “ | 16 |
| Art. 14 - Procedimento di aggiudicazione dell'appalto concorso | “ | 16 |
| Art. 15 - Aggiudicazione dell'appalto concorso | “ | 17 |

Sez. 4[^] - Trattativa privata e cottimo fiduciario

| | | |
|------------------------------------|------|----|
| Art. 16 - Trattativa privata | pag. | 17 |
| Art. 17 - Cottimo fiduciario | “ | 18 |

Sez. 5[^] - Concorso di idee

| | | |
|---|------|----|
| Art. 18 - Concorso di idee | pag. | 18 |
| Art. 19 - Commissione giudicatrice del concorso di idee | “ | 18 |

Capo III - STIPULAZIONE E ROGITO

Sez. 1[^] - Atti preliminari alla stipulazione

| | | |
|--|------|----|
| Art. 20 - Atti preliminari alla stipulazione | pag. | 19 |
| Art. 21 - Documentazione antimafia | “ | 19 |
| Art. 22 - Cauzione definitiva | “ | 20 |
| Art. 23 - Deposito per spese contrattuali | “ | 20 |

Sez. 2[^] - Stipulazione del contratto

| | | |
|--|------|----|
| Art. 24 - Stipulazione del contratto | pag. | 21 |
| Art. 25 - Soggetto autorizzato alla stipulazione del contratto | “ | 21 |
| Art. 26 - Durata del contratto | “ | 21 |

Sez. 3[^] - Rogito del contratto

| | | |
|--|------|----|
| Art. 27 - Ufficiale rogante | pag. | 22 |
| Art. 28 - Disposizione in merito al contenuto ed agli allegati del contratto | “ | 22 |
| Art. 29 - Adempimenti fiscali | “ | 23 |

Capo IV - EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Sez. 1^ - Efficacia del contratto

| | | |
|---|------|----|
| Art. 30 - Efficacia del contratto | pag. | 23 |
|---|------|----|

Sez. 2^ - Esecuzione del contratto

| | | |
|--|------|----|
| Art. 31 - Modalità di pagamento del prezzo del contratto | pag. | 23 |
| Art. 32 - Cessione di credito | “ | 24 |
| Art. 33 - Revisione dei prezzi | “ | 24 |
| Art. 34 - Vigilanza e collaudo | “ | 24 |
| Art. 35 - Decisione delle controversie | “ | 25 |

Titolo III - I CONTRATTI

Capo I - ALIENAZIONE

| | | |
|--|------|----|
| Art. 36 - Definizione | pag. | 27 |
| Art. 37 - Alienazione ed acquisto di beni immobili | “ | 27 |
| Art. 38 - Beni comunali | “ | 27 |
| Art. 39 - Norma di rinvio | “ | 28 |
| Art. 40 - Prezzo della compravendita | “ | 28 |
| Art. 41 - Divieto speciale di comprare | “ | 28 |
| Art. 42 - Autorizzazione prefettizia all'acquisto di beni immobili | “ | 28 |

Capo II - PERMUTA

| | | |
|---------------------------------|------|----|
| Art. 43 - Definizione | pag. | 28 |
| Art. 44 - Norma di rinvio | “ | 29 |

Capo III - DONAZIONE

| | | |
|--|------|----|
| Art. 45 - Definizione | pag. | 29 |
| Art. 46 - Divieto di donazione | “ | 29 |
| Art. 47 - Accettazione della donazione | “ | 29 |

Capo IV - LOCAZIONE ED AFFITTO

| | | |
|-----------------------------|------|----|
| Art. 48 - Definizione | pag. | 30 |
|-----------------------------|------|----|

| | | |
|--|---|----|
| Art. 49 - Divieto di rinnovazione tacita e di sublocazione | “ | 30 |
| Art. 50 - Locazione superiore a nove anni | “ | 30 |
| Art. 51 - Elenco dei beni locati o affittati | “ | 30 |
| Art. 52 - Locazione di immobili urbani | “ | 30 |
| Art. 53 - Affitto di area | “ | 31 |
| Art. 54 - Affitto di fondi rustici | “ | 31 |
| Art. 55 - Interessi per ritardato pagamento | “ | 31 |

Capo V - LEASING

| | | |
|---|------|----|
| Art. 56 - Definizione | pag. | 31 |
| Art. 57 - Condizioni per il ricorso al leasing | “ | 31 |
| Art. 58 - Inventariazione dei beni acquisiti con il leasing | “ | 32 |

Capo VI - COMODATO

| | | |
|---|------|----|
| Art. 59 - Definizione | pag. | 32 |
| Art. 60 - Obblighi del comodatario | “ | 32 |
| Art. 61 - Divieto di concedere beni in comodato | “ | 33 |

Capo VII - MUTUO

| | | |
|---|------|----|
| Art. 62 - Definizione..... | pag. | 33 |
| Art. 63 - Istituti mutuanti | “ | 33 |
| Art. 64 - Vincoli alla contrattazione | “ | 33 |

Capo VIII - SOMMINISTRAZIONE

| | | |
|---|------|----|
| Art. 65 - Definizione | pag. | 34 |
| Art. 66 - Comune somministrante | “ | 34 |
| Art. 67 - Comune somministratario | “ | 34 |

Capo IX - ASSICURAZIONE

| | | |
|--|------|----|
| Art. 68 - Definizione | pag. | 35 |
| Art. 69 - Assicurazioni obbligatorie | “ | 35 |

| | | |
|--------------------------------------|---|----|
| Art. 70 - Ditte di brokeraggio | “ | 35 |
|--------------------------------------|---|----|

Capo X - TRANSAZIONE

| | | |
|---|------|----|
| Art. 71 - Definizione | pag. | 36 |
| Art. 72 - Effetti della transazione | “ | 36 |

Capo XI - CONTRATTO D'OPERA

Sez. 1^ - Disposizioni generali

| | | |
|---|------|----|
| Art. 73 - Definizione | pag. | 36 |
| Art. 74 - Clausole necessarie del contratto | “ | 36 |

Sez. 2^ - Contratto di prestazione d'opera professionale

| | | |
|---|------|----|
| Art. 75 - Modalità di scelta del prestatore d'opera professionale | pag. | 37 |
| Art. 76 - Clausole necessarie del contratto | “ | 38 |

Capo XII - APPALTO

| | | |
|-----------------------------|------|----|
| Art. 77 - Definizione | pag. | 38 |
|-----------------------------|------|----|

Sez. 1^ - Appalto d'opera o di lavoro pubblico

| | | |
|---|------|----|
| Art. 78 - Definizione | pag. | 38 |
| Art. 79 - Scelta dell'appaltatore | “ | 39 |
| Art. 80 - Progettazione di massima ed esecutiva | “ | 39 |
| Art. 81 - Scelta delle imprese da invitare | “ | 40 |
| Art. 82 - Cause speciali di esclusione dall'invito | “ | 40 |
| Art. 83 - Condizione speciale di ammissibilità dell'offerta | “ | 41 |
| Art. 84 - Aggiudicazione con maggiorazione della spesa prevista | “ | 41 |
| Art. 85 - Cauzione definitiva | “ | 41 |
| Art. 86 - Copertura assicurativa | “ | 42 |
| Art. 87 - Direzione dei lavori | “ | 42 |
| Art. 88 - Documenti per la tenuta contabile delle opere e dei lavori pubblici | “ | 42 |
| Art. 89 - Variazioni all'opera o al lavoro pubblico | “ | 43 |
| Art. 90 - Pagamento del corrispettivo | “ | 44 |
| Art. 91 - Ritardo nel pagamento del corrispettivo | “ | 44 |
| Art. 92 - Revisione dei prezzi e "prezzo chiuso" | “ | 44 |

| | | |
|--|---|----|
| Art. 93 - Divieto di cessione dell'aggiudicazione e del contratto d'appalto | “ | 45 |
| Art. 94 - Autorizzazione del subappalto, del cottimo e delle figure ad essi assimilate | | 45 |
| Art. 95 - Collaudo delle opere e dei lavori pubblici | “ | 45 |
| Art. 96 - Procedimento amministrativo di definizione delle controversie | “ | 46 |
| Art. 97 - Arbitrato | “ | 46 |
| Art. 98 - Rescissione del contratto | “ | 47 |
| Art. 99 - Recesso unilaterale del Comune dal contratto | “ | 47 |
| Art. 100 - Recesso unilaterale dell'appaltatore dal contratto | “ | 47 |
| Art. 101 - Capitolati | “ | 48 |

Sez. 2[^] - Appalto di servizi

| | | |
|--|------|----|
| Art. 102 - Definizione | pag. | 48 |
| Art. 103 - Appalto di servizi pubblici | “ | 48 |
| Art. 104 - Norme applicabili | “ | 49 |

Titolo IV - CONCESSIONE DI OPERE E DI SERVIZI PUBBLICI

Capo I - CONCESSIONE DI OPERE E DI SERVIZI PUBBLICI

| | | |
|--|------|----|
| Art. 105 - Concessione di sola costruzione | pag. | 51 |
| Art. 106 - Concessione di costruzione e gestione | “ | 51 |
| Art. 107 - Concessione di servizi | “ | 52 |

Capo II - CONCESSIONE DI SERVIZI PUBBLICI

| | | |
|--|------|----|
| Art. 108 - Concessione di gestione di servizi pubblici | pag. | 52 |
| Art. 109 - Contenuti della convenzione | “ | 53 |
| Art. 110 - Norma di rinvio | “ | 54 |

Titolo V - CONVENZIONI URBANISTICHE

| | | |
|---|------|----|
| Art. 111 - Convenzioni ed atti unilaterali d'obbligo in materia urbanistica | pag. | 56 |
|---|------|----|

Titolo VI - ESECUZIONE IN ECONOMIA

| | | |
|--|------|----|
| Art. 112 - Lavori, provviste e servizi in economia | pag. | 58 |
| Art. 113 - Spese economali | “ | 59 |
| Art. 114 - Modalità di esecuzione | “ | 59 |
| Art. 115 - Amministrazione diretta | “ | 59 |
| Art. 116 - Cottimo fiduciario | “ | 59 |
| Art. 117 - Modalità di pagamento | “ | 60 |
| Art. 118 - Vigilanza e collaudo | “ | 60 |

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

| | | |
|---|------|----|
| Art. 119 - Struttura responsabile del procedimento contrattuale | pag. | 62 |
| Art. 120 - Adeguamento degli importi | “ | 62 |
| Art. 121 - Entrata in vigore | “ | 62 |

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto comunale, il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale posta in essere dal Comune per il perseguimento dei suoi fini pubblici.
2. L'attività contrattuale è svolta secondo criteri di economicità, imparzialità e pubblicità.

Art. 2
Norme applicabili

1. L'attività contrattuale del Comune è disciplinata dalle norme del codice civile, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto comunale e dal presente regolamento, nonché dalle leggi regionali e dagli usi negoziali, in quanto applicabili.
2. Il Comune si attiene, ai sensi dell'art. 56, comma 2, della Legge 8.6.1990, n. 142, alle procedure previste dalla normative della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
3. Il Comune può adottare capitolati d'oneri generali, con le condizioni da applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratto, e capitolati d'oneri speciali con le condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del contratto.

TITOLO II

NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI

CAPO I - IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI CONTRATTI

Sez. 1^ - LA DELIBERAZIONE A CONTRARRE

Art. 3

La proposta contrattuale

1. Spetta al sindaco, o all'assessore delegato a sovrintendere al servizio interessato, formulare la proposta di contratto.

2. La proposta di contratto deve indicare, oltre all'oggetto, le esigenze di contenuto e di esecuzione del contratto stesso.

3. Il segretario comunale, avvalendosi degli uffici competenti, cura la predisposizione dello schema contrattuale, dell'avviso e del bando di gara e degli altri atti amministrativi necessari.

Art. 4

La deliberazione a contrarre

1. La deliberazione a contrarre è adottata dall'organo competente, sulla base della proposta di cui all'art. 3.

2. La deliberazione di cui al comma 1, oltre ai pareri ed alle attestazioni richieste dagli artt. 53 e 55, comma 5, della Legge 8.6.1990, n. 142, deve contenere:

a) gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 56 della Legge 8.6.1990, n. 142;

b) l'indicazione del soggetto autorizzato alla stipula e di quello autorizzato al rogito;

c) l'eventuale richiamo ai pareri, alle autorizzazioni, permessi, licenze e nulla-osta rilasciati ed a quelli che dovranno essere acquisiti prima della stipulazione del contratto;

d) il richiamo al provvedimento di approvazione, il piano finanziario dell'investimento, nei casi in cui le norme in vigore ne richiedano la preventiva approvazione, oppure, in alternativa, i motivi per i quali si può prescindere dalla preventiva approvazione del piano stesso con riferimento sia alle modalità di finanziamento della spesa che alla natura dell'opera oggetto del contratto;

e) il vincolo a dare corso alle procedure negoziali solo dopo la formale concessione del finanziamento, nei casi in cui il Comune non faccia fronte alla spesa per il contratto con proprie entrate;

f) le attestazioni e le indicazioni relative alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ed al termine di inizio ed ultimazione del procedimento espropriativo e dei relativi lavori, se richieste in relazione all'oggetto del contratto;

g) le indicazioni richieste dalle norme del presente regolamento.

CAPO II - SCELTA DEL CONTRAENTE

Sez. 1[^] - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5

I modi di scelta del contraente

1. Alla stipulazione dei contratti della pubblica amministrazione si addiviene attraverso i seguenti sistemi di affidamento:

- a) pubbliche gare
 - asta pubblica o pubblico incanto
 - licitazione privata
 - appalto concorso
 - concorso di idee;
- b) trattativa privata;
- c) cottimo fiduciario.

2. Qualora gli importi degli appalti superino i limiti indicati in sede comunitaria, devono essere utilizzati i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari così come recepiti in sede nazionale e, quindi, con le modalità di cui alle Leggi 8.8.1977, n. 584 e 30.3.1981, n. 113 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

Pubblicità dei bandi

1. Nei casi in cui la legge non preveda le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, la pubblicazione deve essere effettuata mediante affissione all'albo pretorio e nelle altre modalità che saranno indicate, in relazione all'oggetto ed all'entità del contratto, nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

Art. 7

Termini per le procedure di aggiudicazione

1. Nei casi in cui la legge non preveda termini diversi, non possono essere stabiliti termini inferiori:

- a) a 15 giorni a decorre dalla data di pubblicazione del bando o dell'avviso di gara all'albo pretorio, per la ricezione delle domande di partecipazione;
- b) a 15 giorni a decorrere dalla data di invito, per la presentazione delle offerte.

2. Nei casi d'urgenza da indicare nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4, i termini di cui al comma 1 possono essere ridotti a 10 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione ed a 8 giorni per la presentazione delle offerte.

3. La proroga dei termini indicati nel bando, nell'avviso di gara e nella lettera di invito deve essere disposta dalla Giunta comunale.

Sez. II - ASTA PUBBLICA E LICITAZIONE PRIVATA

Art. 8
Asta pubblica (o pubblico incanto)

1. Per asta pubblica si intende la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare offerta.

2. La scelta dell'asta pubblica o pubblico incanto è effettuata dal Comune con la deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

3. Per i metodi con cui tenere il pubblico incanto e per lo svolgimento delle procedure trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, salvo gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento per particolari tipi di contratto e salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di commissioni di gara.

Art. 9
Licitazione privata

1. Per licitazione privata si intende la procedura ristretta cui partecipano soltanto le imprese invitate dal Comune.

2. La scelta della licitazione privata è effettuata dal Comune con la deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

3. Spetta alla giunta comunale deliberare l'elenco delle imprese da invitare alla gara, secondo le modalità previste dal presente regolamento per i vari tipi di contratto.

4. Per i metodi con cui tenere la licitazione privata e per lo svolgimento delle procedure trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, salvo gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento per particolari tipi di contratto e salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di commissioni di gara.

5. Nel caso di difformità tra le previsioni del bando e quelle della lettera di invito, prevalgono le previsioni del bando.

Art. 10
**Le commissioni di gara per i pubblici incanti
e le licitazioni private**

1. All'espletamento delle procedure del pubblico incanto e della licitazione privata provvede una commissione di gara composta:

- a) dal segretario comunale che la presiede;
- b) dal responsabile dell'area tecnica;
- c) dal responsabile dell'area amministrativa e/o contabile.

2. Le funzioni del segretario della commissione sono svolte da un impiegato designato dal presidente, senza diritto di voto.

3. La commissione è costituita con provvedimento giuntale.

4. La commissione delibera con la presenza di tutti i suoi componenti.

5. In caso di dissenso in merito ai provvedimenti da adottare le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza di voti. Nel caso che non venga raggiunta la maggioranza, prevale il voto del presidente.

6. La commissione ha la responsabilità della procedura della gara, che deve avere luogo nel giorno, nel luogo e nell'ora indicati nel bando di gara o nella lettera di invito.

7. La commissione, dopo aver accertato l'avvenuto adempimento delle formalità preliminari della gara, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed all'individuazione dei risultati dell'esperimento con la formalizzazione dell'aggiudicazione provvisoria.

8. Di tutte le operazioni compiute dalla commissione viene dato atto in apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione ed a cui vanno allegati le offerte ricevute, il bando di gara e la lettera di invito. Nel verbale di gara devono anche essere inserite, se richiesto, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti.

9. Il verbale di gara è trasmesso alla giunta comunale per i provvedimenti di cui all'art. 11.

Art. 11

Approvazione del verbale di pubblico incanto e di licitazione privata

1. L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla deliberazione del verbale di gara da parte della giunta comunale, che deve verificare la regolarità e la legittimità dello svolgimento della gara e l'idoneità del suo esito di fronte al pubblico interesse.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è comunicata all'aggiudicatario.

3. Nel caso in cui l'ammontare dell'offerta da preferirsi secondo il metodo di aggiudicazione prescelto superi l'impegno di spesa assunto con la deliberazione a contrarre, la giunta comunale è tenuta a pronunciarsi sull'accettazione o meno dell'offerta e sull'adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per la copertura dell'ulteriore spesa o per la proporzionale riduzione dell'oggetto del contratto.

Sez. 3[^] - APPALTO CONCORSO

Art. 12

Appalto concorso

1. Per appalto concorso si intende la stessa procedura ristretta di cui all'art. 9, nella quale l'impresa partecipante, in base alla richiesta formulate dal Comune, compila il progetto relativo alla prestazione richiesta ed indica le condizioni ed i prezzi in base ai quali è disposta ad eseguirla.

2. Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dal presente regolamento per specifici contratti, l'appalto concorso è adottato per i contratti che per il loro oggetto richiedono mezzi di esecuzione speciali o particolari competenze artistiche, tecniche o scientifiche.

3. La scelta dell'appalto concorso è effettuata dal Comune con la deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

4. Spetta alla giunta comunale deliberare l'elenco delle imprese da invitare secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni per i vari tipi di contratto.

5. Nel caso di difformità tra le prescrizioni del bando e quelle della lettera di invito, prevalgono le prescrizioni del bando.

Art. 13

Le commissioni di gara per l'appalto concorso

1. Per la valutazione tecnica ed economica delle offerte, la giunta comunale nomina di volta in volta una commissione composta:

- a) dal segretario comunale;
- b) dal responsabile dell'area tecnica;
- c) da tre esperti nelle tecniche o discipline cui si riferisce l'oggetto del contratto.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato designato dal presidente.

3. La commissione delibera con la presenza di tutti i suoi componenti. Le sue decisioni sono assunte a maggioranza di voti.

4. La commissione ha la responsabilità del procedimento dell'appalto concorso, che deve avere inizio nel giorno, nel luogo e nell'ora preventivamente comunicati agli offerenti, e deve concludersi entro il termine assegnato dal sindaco.

Art. 14

Procedimento di aggiudicazione dell'appalto concorso

1. La commissione dopo aver accertato l'avvenuto adempimento delle formalità preliminari alla gara, procede:

- a) ad escludere dalla gara, con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990, n. 241, le ditte le cui offerte siano invalide;
- b) ad elaborare i criteri di valutazione delle offerte, prima di procedere all'esame delle offerte stesse, nel rispetto dei criteri di massima di cui al comma 2;
- c) ad escludere le offerte tecnicamente non accettabili;
- d) a vagliare e comparare le singole offerte ritenute idonee e ad adottare le conclusioni in ordine alle medesime;
- e) a formare la graduatoria delle ditte ed indicare la ditta prescelta.

2. Di tutte le operazioni compiute dalla commissione viene dato atto in apposito processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti ed a cui vanno allegati le offerte ricevute, il bando di gara e la lettera di invito. Nel verbale di gara devono anche essere inserite, se richiesto, le dichiarazioni e le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti.

3. Il verbale di gara, unitamente a tutte le offerte, è trasmesso alla giunta per i provvedimenti di cui all'art. 15.

Art. 15

Aggiudicazione dell'appalto concorso

1. La giunta comunale, verificata la regolarità dello svolgimento della gara, aggiudica l'appalto alla ditta classificatasi al primo posto nella graduatoria formulate dalla commissione. Qualora l'esame svolto dalla commissione appaia censurabile sotto il punto di vista della legittimità, la giunta dispone il rinvio degli atti alla commissione stessa per la rinnovazione dell'esame da parte di quest'ultima.

2. La deliberazione di cui al comma 1, unitamente al verbale di gara, è comunicata all'aggiudicatario.

3. Nel caso in cui l'ammontare dell'offerta da preferirsi superi l'impegno di spesa assunto con la deliberazione a contrarre, la giunta comunale è tenuta a pronunciarsi sull'accettazione o meno dell'offerta e sull'adozione di conseguenti provvedimenti necessari per la copertura dell'ulteriore spesa o per la proporzionale riduzione dell'oggetto del contratto.

Sez. 4[^] - TRATTATIVA PRIVATA E COTTIMO FIDUCIARIO

Art. 16

Trattativa privata

1. Per trattativa privata si intende la procedure negoziata in cui il Comune consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

2. La trattativa privata è ammessa:

- a) quando ricorrono speciali ed eccezionali circostanze, da specificare nella delibera a contrarre, per le quali non possono essere utilmente seguite le forme degli articoli 8, 9 e 12 del presente regolamento;
- b) quando l'incanto o la licitazione siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero, andrebbero deserte;
- c) per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubblica offerta;
- d) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
- e) quando si debbano prendere in affitto locali destinati ad uffici comunali;
- f) quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indizione dell'incanto o della licitazione;
- g) negli altri casi previsti dalle disposizioni vigenti e dal titolo III del presente regolamento e, comunque, quando l'importo non superi L. 50.000.000, fatta eccezione per le opere pubbliche per le quali si applica la normativa regionale vigente;

3. Essa deve essere svolta, ove possibile, previa gara ufficiosa fra un congruo numero di imprese da indicare nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4;

4. Le operazioni relative alla gara sono esperite dal segretario comunale in collaborazione con i responsabili gli uffici interessati. Esse consistono nell'apertura di buste, nella verifica della regolarità delle offerte e nella stesura della relativa graduatoria.

5. Successivamente il segretario comunale procede all' formulazione della proposta di aggiudicazione sulla quale delibererà la giunta comunale.

Art. 17
Cottimo fiduciario

1. Il cottimo fiduciario è una forma per l'esecuzione dei servizi in economia di cui al titolo VI.

2. Al cottimo fiduciario si applicano le norme di cui all'art. 67 del regolamento approvato con R.D. 25.5.1895, n. 350 e le disposizioni di cui al titolo VI del presente regolamento.

Sez. 5[^] - CONCORSO DI IDEE

Art. 18
Concorso di idee

1. Il concorso di idee è una forma di gara che la Giunta comunale può bandire per la progettazione di opere pubbliche, allo scopo di acquisire indicazioni di massima sugli interventi.

2. I concorrenti presentano le loro proposte mediante relazioni e disegni sommari.

3. La Giunta comunale disciplina, con apposita deliberazione, i requisiti oggettivi e soggettivi per poter partecipare ai concorsi di idee eventualmente banditi.

Art. 19
Commissione giudicatrice del concorso di idee

1. Alla valutazione degli elaborati di cui al precedente articolo provvede una Commissione nominata dalla Giunta comunale e composta da cinque membri, di cui un tecnico di provata esperienza, iscritto all'Albo degli ingegneri e architetti, in qualità di presidente, due tecnici di provata esperienza nominati su segnalazione dell'Albo o Federazione degli ingegneri e/o architetti competente per territorio, un componente la Commissione comunale cultura e un componente la Commissione comunale edilizia. Non possono far parte della Commissione gli eletti in Consiglio comunale. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un impiegato comunale designato dal segretario comunale, senza diritto di voto.

2. La Commissione, su indicazione della Giunta comunale, fissa i criteri di valutazione degli elaborati ed esamina quindi gli elaborati stessi, formulando un motivato giudizio su ciascuno di essi e formando una graduatoria di merito.

3. Alle riunioni per l'esame degli elaborati devono partecipare, per la validità del giudizio, la maggioranza dei componenti la Commissione.

4. Di tutte le operazioni effettuate deve darsi atto in apposito verbale, che deve essere sottoscritto dai presenti e rimesso, ad ultimazione dei lavori, alla Giunta comunale, unitamente agli elaborati progettuali, per i provvedimenti di competenza. Le decisioni della Commissione non sono vincolanti per l'amministrazione comunale.

CAPO III - STIPULAZIONE E ROGITO

Sez. 1[^] - ATTI PRELIMINARI ALLA STIPULAZIONE

Art. 20

Atti preliminari alla stipulazione

1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto, deve essere accertato:

- a) che sia stata acquisita la documentazione relativa alla certificazione antimafia di cui all'art. 21;
- b) che sia stata costituita la cauzione definitiva secondo le modalità di cui all'art. 22;
- c) che sia stato versato presso la tesoreria comunale il deposito delle spese contrattuali di cui all'art. 23;
- d) che siano stati effettuati gli altri adempimenti richiesti per i singoli tipi di contratto dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 21

Documentazione antimafia

1. Prima della stipulazione dei contratti deve essere acquisita la certificazione prefettizia antimafia di cui all'art. 10 sexies della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni.

2. Nei casi consentiti dalla legge la certificazione di cui al comma 1 è sostituita da una dichiarazione, autenticata con le modalità di cui alle leggi vigenti, con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza, a suo carico e dei suoi conviventi, di procedimenti in corso per l'applicazione della misura della prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi degli appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori.

Art. 22

Cauzione definitiva

1. Salvo quanto previsto al Titolo III per particolari tipi di contratto, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivati al Comune dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle somme eventualmente pagate in più in confronto del credito dell'altro contraente, nei contratti stipulate nell'interesse del Comune deve essere prestata idonea cauzione, nella misura del 5% dell'importo dedotto in contratto.

2. La cauzione definitiva può essere prestata in uno dei seguenti modi:

- a) in denaro contante o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o al valore di borsa e, in casi speciali e per contratti a lunga scadenza, in beni stabili in prima ipoteca;
- b) mediante fidejussione bancaria;
- c) mediante polizza assicurativa, rilasciata da una società di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

3. La cauzione deve essere prestata entro i termini e con le modalità stabilite dal Comune. Le cauzioni prestate in numerario o in titoli di Stato devono essere versate alla tesoreria comunale.

4. I depositi per concorrere agli incanti devono essere eseguiti alla tesoreria comunale e non possono mai essere ricevuti dalla commissione di gara.

5. La giunta comunale ha facoltà, in casi speciali, di prescindere dal richiedere una cauzione per le forniture, lavori e servizi da eseguirsi da persone o ditte di notoria solidità nonché per le provviste di materie e derrate che per loro natura, o per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori e per i prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artefici o ditte specializzate.

6. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge per particolari tipi di contratto, lo svincolo della cauzione è autorizzato, su istanza del contraente, previa acquisizione della dichiarazione del soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del contratto dell'avvenuto adempimento delle condizioni e degli obblighi contrattuali e dell'attestazione resa dal responsabile della ragioneria comunale dell'avvenuta definizione della contabilità, con ordinanza sindacale.

7. I contratti di locazione di immobili di cui l'amministrazione comunale è locatore o conduttore non sono soggetti all'obbligo di versare la cauzione.

Art. 23

Deposito per spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti al contratto sono a carico dell'altro contraente, salvo quanto previsto dal comma 2 e salvo che la legge non disponga diversamente.

2. Il Comune può assumere a proprio carico le spese contrattuali quando trattasi di trasferimento consensuale di immobili in corso di procedura espropriativa per pubblica utilità.

3. Il deposito provvisorio per spese contrattuali, che deve comprendere le spese di copia e bollo, dei diritti di segreteria, per gli adempimenti fiscali di registrazione, di trascrizione e voltura, deve essere effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto, presso la tesoreria comunale.

4. Esauriti gli adempimenti prescritti per il contratto, il segretario comunale compila, in duplice esemplare, la distinta delle spese contrattuali, che è vistata dal sindaco per la liquidazione e consegnata in copia all'altro contraente.

5. L'eventuale eccedenza rispetto all'ammontare del deposito provvisorio è restituita al depositante mediante ordinanza sindacale con la quale vengono rimborsate dal segretario comunale le spese di registrazione.

Sez. 2[^] - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 24

Stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto è obbligatoria, indipendentemente dal sistema adottato per la scelta del contraente.

2. I contratti a trattativa privata, oltre che per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa nel modo indicato all'art. 35, possono anche stipularsi:

- a) per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal rappresentante legale dell'Ente;
- b) per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
- c) con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
- d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

3. La forma di stipulazione del contratto è fissata nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

Art. 25

Soggetto autorizzato alla stipulazione dei contratti

1. I contratti sono stipulate dal Sindaco in qualità di legale rappresentante dell'Ente, ai sensi dell'art. 36 della Legge n. 142/90.

2. Se il contratto è concluso mediante corrispondenza la lettera del Comune è firmata dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 26

Durata del contratto

1. I contratti devono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per il Comune. E' nulla, pertanto, la clausola che dispone la rinnovazione tacita del contratto.

2. I contratti ad esecuzione continuata sono stipulati per una durata non superiore a 5 anni, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente regolamento per singoli tipi di contratto.

Sez. 3[^] - ROGITO DEL CONTRATTO

Art. 27

Ufficiale rogante

1. I contratti sono rogati, di norma, dal segretario comunale.
2. I contratti possono essere rogati per mano di notaio:
 - a) nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;
 - b) quando sia previsto dalla deliberazione a contrarre di cui all'art. 4;
 - c) su richiesta dell'altra parte contraente.
3. Il rogito avviene con l'osservanza della legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabile.
4. Il segretario comunale deve custodire i contratti in fascicoli e tenerne il repertorio, da assoggettare a vidimazioni iniziale e periodiche come previsto dalla legge.
5. Il segretario comunale rilascia le copie dei contratti alle parti che ne facciano richiesta.

Art. 28
Disposizioni in merito al contenuto
ed agli allegati del contratto

1. Al contratto è allegata la deliberazione di aggiudicazione; ove si richiamino altre deliberazioni, capitolati generali in vigore o altro documento è sufficiente farne menzione senza allegarli.
2. I contratti stipulati con ditte o società commerciali devono contenere l'indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.
3. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe all'ufficiale rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al soggetto che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.

Art. 29
Adempimenti fiscali

1. Il segretario comunale è responsabile di ogni formalità fiscale prescritta dalla legge per gli atti pubblici.

CAPO IV - EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Sez. 1[^] - EFFICACIA DEL CONTRATTO

Art. 30
Efficacia del contratto

1. Il privato contraente è obbligato con il Comune fin dal momento dell'aggiudicazione, mentre il Comune lo diventa solo dal momento della stipulazione del contratto, dalla data dell'esecutività della deliberazione che approva o dispone l'aggiudicazione.

Sez. 2[^] - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 31

Modalità di pagamento del prezzo del contratto

1. Nei contratti per forniture, trasporti e lavori il Comune non può stipulare l'obbligo di fare pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1 e nel rispetto delle norme vigenti, per particolari tipi di contratto, è consentito anticipare fino al 10% dell'importo contrattuale, alle seguenti condizioni:

- a) che sia prestata idonea garanzia bancaria o equivalente da parte del contraente,
- b) che l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto abbia avuto effettivamente inizio e risulti da apposita certificazione rilasciata da colui che ha la direzione o la sorveglianza sull'esecuzione del contratto stesso.

3. L'anticipazione di cui al comma 2 è revocata ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano al Comune anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

4. La previsione della concessione dell'anticipazione, nei casi in cui è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti, è stabilita nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

5. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per i vari tipi di contratto, nel contratto stesso può prevedersi che al pagamento del prezzo si faccia luogo, secondo le modalità fissate nello statuto o nel regolamento di contabilità, in un'unica soluzione dopo il collaudo o, comunque, dopo l'adempimento della prestazione, oppure a rate in ragione dell'avanzamento dell'adempimento della prestazione.

Art. 32

Cessione di credito

1. Ove non sia diversamente disposto da specifiche norme in ordine a singoli tipi di contratto, è vietata qualunque cessione di credito che il contraente vanta nei confronti del Comune e qualunque procura al relativo incasso che non siano riconosciute dal Comune.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, la cessione o la procura devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune.

3. La notifica dell'atto di cessione di credito o della procura è priva di ogni effetto riguardo agli ordini di incasso già emessi.

Art. 33
Revisione dei prezzi

1. I casi in cui è ammessa la revisione prezzi ed i limiti e le modalità per la concessione sono disciplinati dalle norme previste dal Titolo III per i vari tipi di contratti e dalle disposizioni legislative vigenti nella materia.

Art. 34
Vigilanza e collaudo

1. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, il soggetto incaricato deve adottare tutte le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto.

2. L'incaricato della vigilanza sull'esecuzione del contratto deve informare tempestivamente il sindaco dei ritardi nell'esecuzione della prestazione e su quant'altro possa influire sull'esecuzione della prestazione stessa.

3. Il soggetto incaricato della vigilanza sull'esecuzione del contratto non può fare aggiunte né alcuna altra variazione ai contratti stipulati senza l'autorizzazione dell'organo competente all'adozione della delibera a contrarre.

4. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, tutte le prestazioni oggetto dei contratti sono soggette a collaudo ad opera di un dipendente diverso da quello incaricato della vigilanza o al rilascio del certificato di regolare esecuzione quando il valore del contratto non supera l'importo di 500 milioni di lire.

5. In mancanza di dipendenti esperti della materia oggetto del contratto o negli altri casi di necessità, da esplicitare nel provvedimento, con la deliberazione a contrarre di cui all'art. 4 può essere previsto che alla vigilanza ed al collaudo si provveda mediante incarico ad esperti esterni in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Art. 35
Decisione delle controversie

1. Ogni qualvolta sia previsto che le controversie nascenti dal contratto debbano essere definite da un collegio di arbitri, questo, ove non diversamente disposto dalla normativa vigente o dal presente regolamento relativamente a singoli tipi di contratto, opera secondo diritto e non quale amichevole compositore.

TITOLO III

I CONTRATTI

CAPO I - ALIENAZIONE

Art. 36 Definizione

1. L'alienazione, in conformità a quanto stabilisce l'art. 1470 del Codice civile, è il contratto con il quale il Comune venditore provvede al trasferimento della proprietà di una cosa o di altro diritto al compratore verso il corrispettivo di un prezzo.

Art. 37 Alienazione ed acquisto di beni immobili

1. Le alienazioni di beni immobili avvengono di regola a seguito di asta pubblica. Il ricorso alla trattativa privata è consentito nei soli casi previsti dalla normativa vigente e la relativa sussistenza deve risultare dalla deliberazione a contrarre di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. Il Comune può acquisire al proprio patrimonio qualsiasi bene immobile che possa essere utilmente adibito a fini pubblici o possa essere utilizzato in via strumentale per il pubblico interesse.

3. Le alienazioni e gli acquisti di beni immobili devono essere inseriti nei piani programmatici dell'Ente.

4. Gli acquisti di beni immobili devono essere preceduti dal piano finanziario indipendentemente dall'assunzione di mutuo per far fronte alla spesa.

Art. 38 Beni comunali

1. I beni immobili del Comune sono elencati negli appositi inventari e si distinguono in demaniali e patrimoniali.

2. I beni demaniali possono formare oggetto di diritti a favore di terzi nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

3. I beni del Comune che appartengono al patrimonio disponibile sono alienabili, i diritti su di essi sono prescrivibili e seguono tutte le norme del codice civile.

4. I beni che appartengono al patrimonio indisponibile ed al demanio pubblico sono inalienabili ed i diritti su di essi sono imprescrivibili, salvo quanto previsto al 5° comma del presente articolo.

5. I beni demaniali indisponibili non possono essere sottratti alla loro funzione pubblica. Soltanto quando questa deve cessare è data facoltà all'Ente di destinare prioritariamente il bene ad altra funzione pubblica emergente ed in caso negativo, di disporre il passaggio al patrimonio disponibile.

6. Il Comune è autorizzato ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche, per il finanziamento delle perdite di gestione e per gli altri fini indicati dalla legge.

Art. 39

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo in materia di beni comunali e di inventari, si rinvia al regolamento di contabilità.

2. Per quanto invece attiene la gestione, l'uso, la dismissione e la cessione dei beni del Comune, si fa rinvio all'apposito regolamento.

Art. 40

Prezzo della compravendita

1. Il prezzo dei beni immobili, che si riferisca ad un'alienazione e ad un acquisto, dovrà essere determinato con perizia di stima asseverata a firma del tecnico comunale.

2. In caso di alienazione, il prezzo fissato nella perizia di cui al 1° comma del presente articolo, costituisce il prezzo base da inserire nell'avviso di gara ed il prezzo massimo nel caso di acquisto.

Art. 41

Divieto speciale di comprare

1. Gli amministratori comunali non possono essere compratori nemmeno nell'asta pubblica, né direttamente, né per interposta persona, dei beni del Comune ai sensi dell'art. 1471 del codice civile.

2. L'acquisto di cui al 1° comma del presente articolo è nullo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per l'esercizio di un diritto di prelazione concesso dalla legge, sempreché il diritto di prelazione sussistesse prima dell'inizio dell'ufficio di amministratore comunale.

Art. 42

Autorizzazione prefettizia all'acquisto di beni immobili

1. L'acquisto di beni immobili che non abbia luogo per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, deve essere previamente autorizzato dal presidente del Comitato di controllo.

CAPO II - PERMUTA

Art. 43

Definizione

1. La permuta è il contratto tipico del quale si avvale il Comune, in conformità alle prescrizioni dell'art. 1552 del codice civile, per il trasferimento della proprietà di cose o di diritti contro la proprietà di altre cose o diritti.

Art. 44
Norma di rinvio

1. Al contratto di permuta si applicano le stesse norme del contratto di alienazione in quanto compatibili. Le perizie di stima asseverate dovranno essere effettuate su tutti i beni o diritti permutati.

CAPO III - DONAZIONE

Art. 45
Definizione

1. In conformità alle prescrizioni dell'art. 769 del codice civile, la donazione è il contratto con il quale, con spirito di liberalità, una parte dispone a favore del Comune di un suo diritto o assume verso lo stesso un'obbligazione.

Art. 46
Divieto di donazione

1. Non è consentito al Comune effettuare donazioni di beni mobili ed immobili e donazioni liberatorie relative alla rinuncia di diritti.

2. Sono consentite le donazioni manuali di cose mobili di modico valore in occasione di manifestazioni, solennità o ricorrenze.

3. Per le donazioni di carità o di beneficenza si rinvia al regolamento sui contributi.

Art. 47
Accettazione della donazione

1. Le donazioni a favore del Comune devono essere accettate, di norma, con deliberazione della giunta comunale.

2. Ove oggetto della donazione siano beni immobili, mobili registrati, beni demaniali o ecclesiastici, tale accettazione deve essere disposta con deliberazione del Consiglio comunale.

3. Nel caso di donazione modale sia il bene donato che l'onere, devono essere valutati con perizia asseverata a firma del tecnico comunale.

CAPO IV - LOCAZIONE ED AFFITTO

Art. 48
Definizione

1. In conformità a quanto stabilisce l'art. 1571 del codice civile, la locazione e l'affitto sono i contratti tipici dei quali si avvale di norma il Comune, per concedere o per ottenere il godimento temporaneo di beni patrimoniali verso un corrispettivo.

Art. 49
Divieto di rinnovazione tacita e di sublocazione

1. Non può essere pattuita la rinnovazione tacita del contratto alla scadenza, così come previsto dall'art. 26, 1° comma del presente regolamento.

2. Non è ammessa la sublocazione dei beni di cui il Comune è locatore salvo espressa autorizzazione con provvedimento dell'organo competente.

3. Il sistema di scelta del contraente è indicato e motivato nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 50
Locazione superiore a 9 anni

1. La locazione superiore a 9 anni è atto eccedente l'ordinaria amministrazione e, se riguarda beni immobili, richiede la registrazione e la trascrizione, ai sensi dell'art. 2643 del codice civile.

Art. 51
Elenco dei beni locati o affittati

1. L'ufficio di ragioneria del Comune tiene l'elenco degli immobili urbani, delle aree e dei fondi rustici di proprietà comunale dati in locazione o in affitto, procedendo annualmente al loro aggiornamento.

Art. 52
Locazione di immobili urbani

1. Il canone di locazione per gli immobili ad uso abitativo e per altri usi e le relative condizioni contrattuali sono fissate nell'osservanza della normativa vigente in materia previa valutazione scritta del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

Art. 53
Affitto di area

1. L'amministrazione comunale, nella stipula di contratti per l'affitto di arse, tiene conto della funzione cui le stesse sono destinate e fissa il relativo canone previa valutazione scritta del tecnico comunale.

2. Il canone di affitto va aggiornato annualmente secondo le norme vigenti in materia.

Art. 54

Affitto di fondi rustici

1. L'amministrazione comunale nella stipula dei contratti per l'affitto di fondi rustici si attiene alla vigente normative in materia.

Art. 55

Interessi per ritardato pagamento

1. L'ufficio ragioneria, in caso di ritardato pagamento, è sempre tenuto ad applicare automaticamente gli interessi legali vigenti.

CAPO V - LEASING

Art. 56

Definizione

1. Il contratto di leasing consiste in una particolare forma di locazione finanziaria della quale può avvalersi il Comune per ottenere in godimento beni mobili od immobili, per un determinate periodo, dietro pagamento di un canone periodico, con facoltà alla scadenza del termine fissato, di restituirlo o di acquistarlo per una specifica somma residua.

Art. 57

Condizioni per il ricorso al leasing

1. Il Comune di avvale di questo tipo di contratto, previa verifica della convenienza economica rispetto ad altre forme di finanziamento, in particolare per l'acquisizione di beni mobili registrati o di prodotti di alta tecnologia.

2. La durata minima dei contratti di leasing dei beni mobili è fissata in 3 anni e quella massima in 5 anni.

3. Gli anticipi non possono essere superiori al 20% del costo dei beni sia mobili che immobili.

4. Alla scadenza del contratto i beni oggetto della locazione finanziaria possono essere acquisiti dal conduttore per un importo compreso tra il 5 ed il 25 per cento del valore di

acquisto o del costo di costruzione dei beni immobili e per un importo pari all'1% del valore di acquisto dei beni mobili.

5. Qualsiasi operazione di leasing deve essere preceduta da apposito piano finanziario.

6. Il sistema di scelta del contraente è indicato e motivato nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 58

Inventariazione dei beni acquisiti con il leasing

1. Il bene oggetto di leasing potrà essere valutato nel patrimonio del Comune solo dopo l'avvenuto riscatto e per il prezzo erogato.

2. La quota di spesa annuale, pur non trovando immediato ed equivalente riscontro nella consistenza patrimoniale, è evidenziata provvisoriamente in apposito registro dei beni acquisiti in leasing.

CAPO VI - COMODATO

Art. 59

Definizione

1. In conformità a quanto stabilisce l'art. 1803 del codice civile, il comodato è il contratto tipico con il quale il Comune consegna o riceve a titolo gratuito, una cosa mobile o immobile da utilizzare per un tempo e per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Art. 60

Obblighi del comodatario

1. Il comodatario deve custodire e conservare la cosa con diligenza.

2. Non può concedere ad altri il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

3. Deve essere sempre evidenziato nel contratto che il comodatario ha l'obbligo di restituire al Comune comodante il bene, anche prima della scadenza, a semplice richiesta, quando lo stesso venga utilizzato per il pubblico interesse.

Art. 61

Divieto di concedere beni in comodato

1. Non è consentito concedere beni di proprietà comunale in comodato, se non in casi eccezionali e per motivi umanitari o sociali e comunque di pubblico interesse, motivati nell'apposito provvedimento.

CAPO VII - MUTUO

Art. 62 Definizione

1. Il mutuo è il contratto di cui si avvale il Comune per il finanziamento di opere pubbliche o per l'acquisto di beni immobili o mobili durevoli di particolare rilevanza. Consiste, in conformità a quanto dispone l'art. 1813 del codice civile, nel prestito di una determinata quantità di denaro o altre cose fungibili, dietro la restituzione di altrettante cose della stessa specie e qualità a determinate scadenze

2. Oltre alla restituzione del prestito, il Comune mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante salvo che il mutuo non sia a titolo gratuito o con l'intervento dello Stato o di altro Ente.

Art. 63 Istituti mutuanti

1. Ove non diversamente disposto dalla normative vigente, il Comune può procurarsi i mezzi necessari per far fronte a spese di investimento assumendo mutui prioritariamente con la Cassa depositi e Prestiti, con gli Istituti di Previdenza e con l'Istituto per il Credito Sportivo.

2. Può anche rivolgersi ad altri Istituti di credito autorizzati dalla legge.

3. Nell'ipotesi di cui al 2° comma del presente articolo, l'offerta delle migliori condizioni di contratto è richiesta almeno a tre Istituti di credito ed il mutuo è assunto con l'Istituto che offre le condizioni più vantaggiose per il Comune risultanti dall'apposito quadro comparativo redatto dal ragioniere comunale.

Art. 64 Vincoli alla contrattazione

1. Il segretario comunale ed il ragioniere comunale, prima di sottoscrivere i pareri attinenti la legittimità e la regolarità contabile delle deliberazioni di assunzione dei mutui da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, devono verificare:

a) che abbiano per oggetto spese di investimento per le quali sia stato redatto l'apposito piano finanziario con la dimostrazione della effettiva possibilità di sostenere sia le spese relative alle rate di ammortamento del mutuo sia le maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento;

- b) che esista il progetto esecutivo dell'opera o il preventivo della fornitura o del servizio, con tutti i pareri e le approvazioni previste dalle leggi statali e regionali;
- c) che l'importo di ciascuna rata del mutuo, sommata a quelle dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali! in conto interessi, non superi il 25% delle entrate relative ai tre titoli del consuntivo nel penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo;
- d) che, ove si tratti di mutui da assumere con Istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza, nel contratto siano inserite le clausole e le condizioni contrattuali previste tassativamente dalla normativa vigente in materia.

CAPO VIII - SOMMINISTRAZIONE

Art. 65 Definizione

1. La somministrazione, in conformità a quanto stabilisce l'art. 1559 del codice civile, il contratto con il quale il Comune somministrante si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra parte, prestazioni periodiche o continuative di cose. Nel caso in cui il Comune assuma la veste di somministratario ha diritto, verso il corrispettivo di un prezzo a corrispondere all'altra parte, a ricevere prestazioni periodiche o continuative di cose.

Art. 66 Comune somministrante

1. Quando il Comune assume la figura di somministrante continuativo e sistematico di acqua, gas e di altre cose, stipula contratti con appositi moduli, approvati con delibera della giunta comunale, che stabiliscono le condizioni di fornitura.

Art. 67 Comune somministratario

1. Quando il Comune è fruitore di prestazioni periodiche o continuative di cose deve rivolgersi, se i beni non sono forniti in regime di monopolio, all'impresa che offre le migliori condizioni, previa trattativa privata con gara ufficiosa o licitazione privata, come stabilito con la deliberazione a contrarre di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. Le somministrazioni periodiche e continuative a favore del Comune devono essere supportate da una relazione dell'ufficio tecnico sulla vantaggiosità di determinate opzioni o di quantitativi fissi di fornitura indicando, in particolare, i punti di ottimizzazione delle somministrazioni e predisponendo annualmente appositi piani.

CAPO IX - ASSICURAZIONE

Art. 68 Definizione

1. In conformità alle prescrizioni dell'art. 1882 del codice civile, l'assicurazione è il contratto del quale si avvale il Comune per coprire i rischi conseguenti a sinistri o eventi dannosi.

Art. 69 Assicurazioni obbligatorie

1. Oltre i casi espressamente previsti dalla legge, il Comune può assicurare i rischi derivanti da:

- a) incendio ed eventi speciali per tutti gli immobili, impianti ed attrezzature di proprietà comunale, ivi compresi i guasti ai calcolatori;
- b) responsabilità civile per tutti gli immobili in proprietà e comunque in disponibilità a qualsiasi titolo;
- c) furto per tutti i beni mobili ed attrezzature di proprietà comunale e comunque in disponibilità a qualsiasi titolo;
- d) infortuni per amministratori e dipendenti che utilizzano i mezzi di trasporto propri o dell'Ente per attività istituzionali;
- e) ritiro patente per tutti i dipendenti che utilizzano mezzi di trasporto propri o dell'Ente per attività istituzionale.

2. L'ufficio ragioneria tiene un apposito registro con riportate cronologicamente tutte le assicurazioni contratte dall'Ente ed uno scadenario aggiornato.

3. La durata del contratto di assicurazione deve essere di norma annuale, salvo casi di comprovato vantaggio economico nella stipula di polizze pluriennali.

Art. 70 Ditte di brokeraggio

1. Il Comune può avvalersi del servizio di brokers specializzati per la gestione dell'attività assicurativa.

2. Il suddetto servizio è affidato, previa trattativa privata con gara ufficiosa, avendo riguardo oltre all'aspetto economico, alla qualità del servizio proposto.

CAPO X - TRANSAZIONE

Art. 71 Definizione

1. In conformità alle prescrizioni dell'art. 1965 del codice civile, la transazione è il contratto del quale l'Ente si avvale, per porre fine ad una lite già cominciata o per prevenire una lite che sta per sorgere, attraverso reciproche concessioni.

2. Il Comune ricerca ogni mezzo amichevole per la risoluzione delle controversie ove sia possibile sotto il profilo della legittimità e della convenienza economica.

3. Con l'atto di transazione si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quelli che furono oggetto delle pretese o delle contestazioni delle parti.

Art. 72

Effetti della transazione

1. La transazione produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato, dopo che l'atto sia stato approvato con provvedimento esecutivo dell'organo comunale competente.

2. Quando la transazione ha per oggetto beni immobili l'atto deve essere trascritto.

CAPO XI - CONTRATTO D'OPERA

Sez. 1[^] - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 73

Definizione

1. In conformità alle previsioni dell'art. 2222 del codice civile, con il contratto d'opera il Comune affida ad un terzo, che vi provvede con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune, l'esecuzione di un'opera o di un servizio, riconoscendogli un corrispettivo in denaro.

2. E' vietata ogni forma di appalto o di subappalto di mere prestazioni d'opera, ai sensi della legge 23.10.1960, n. 1369.

Art.74

Clausole necessarie del contratto

1. La convenzione con la quale è disciplinato il contratto d'opera deve necessariamente contenere:

- a) la descrizione della prescrizione richiesta in collegamento con la specifica esigenza del Comune;
- b) il corrispettivo riconosciuto al prestatore d'opera;
- c) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;
- d) la penale, per il caso in cui il ritardo non superi quello che determina il recesso di cui alla lettera f);

- e) l'indicazione della struttura organica e del funzionario cui spetta il controllo in ordine alla regolare esecuzione della prestazione;
- f) il recesso automatico del Comune con salvezza dei danni da recuperare a carico dell'altro contraente, qualora la prestazione non venga resa entro un periodo da specificarsi in contratto, successivo alla scadenza del termine fissato ai sensi della precedente lettera c);
- g) il deferimento ad un collegio di tre arbitri, da nominarsi con le modalità indicate nell'art. 97, delle controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione del contratto, con la precisazione che l'arbitrato dovrà essere reso secondo diritto e con l'esclusione di ogni amichevole composizione.

Sez. 2^a - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

Art. 75

Modalità di scelta del prestatore d'opera professionale

1. Nella scelta del professionista cui affidare la prestazione di un'opera o di un servizio rientranti nell'ambito delle relative competenze professionali, il Comune ricorre a soggetti che presentano sufficienti garanzie circa la specializzazione, l'esperienza e l'organizzazione tecnica.

2. Speciali incarichi di consulenza in materia tecnica o artistica possono essere affidati ad istituti universitari, con le modalità ed i limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

3. Per l'affidamento di incarichi concernenti prestazioni di notevoli difficoltà tecnica e richiedenti alta specializzazione, il Comune può procedere ad una gara tra professionisti, richiedendo agli stessi la presentazione di uno studio preliminare sul tema proposto, unitamente ai titoli ed alle referenze atte a dimostrare l'esperienza dei concorrenti nello specifico settore.

4. All'esame degli studi, dei titoli e delle referenze ed alla formazione della conseguente graduatoria provvede, con le modalità ivi indicate, la commissione prevista dall'art. 20.

5. Ove compatibile con il superiore interesse del Comune, nella scelta dei prestatori d'opera professionale si tende alla rotazione degli incarichi con professionisti di comprovata capacità iscritti agli albi.

6. Ove non diversamente stabilito dalle disposizioni vigenti, il contratto di prestazione d'opera professionale può essere stipulato anche con persone aventi rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, previa autorizzazione di quest'ultima.

Art. 76

Clausole necessarie del contratto

1. Il contratto di prestazione d'opera professionale deve contenere, in quanto non incompatibili con la natura della specifica prestazione, le clausole indicate nell'art. 74.

2. Per quanto attiene al corrispettivo, ne deve essere prevista la determinazione sulla base delle tariffe professionali comprendenti la prestazione dedotta in contratto, con l'eventuale applicazione delle riduzioni consentite dalle disposizioni vigenti.

3. Per la disciplina del rapporto contrattuale con il prestatore d'opera professionale il Comune ricorre, altresì, ai disciplinari tipo eventualmente approvati con provvedimenti dello Stato o della Regione Friuli - Venezia Giulia e relativi al tipo di prestazione professionale dedotta in contratto.

4. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi per modeste attività professionali!, anche di consulenza, che si esauriscono in tempi brevi. In ogni caso, la relativa deliberazione di conferimento dell'incarico deve indicare i contenuti essenziali di cui all'art. 56, comma 1, della Legge 8.6.1990, n. 142 e le clausole di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 74 del presente regolamento.

CAPO XII - APPALTO

Art. 77

Definizione

1. In conformità alle previsioni dell'art. 1655 del codice civile, con il contratto d'appalto il Comune affida ad un terzo, che vi provvede organizzando i mezzi necessari e gestendo l'impresa a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, riconoscendogli un corrispettivo in danaro.

Sez. 1^ - APPALTO D'OPERA O DI LAVORO PUBBLICO

Art. 78

Definizione

1. Fermo quanto stabilito dal precedente articolo, con il contratto d'appalto d'opera o di lavoro pubblico il Comune affida al contraente privato l'esecuzione, o congiuntamente l'esecuzione e la progettazione, di un'opera o di un lavoro pubblico.

2. Si considera appalto d'opera pubblica anche il contratto con il quale il Comune affida al privato contraente l'esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente ai bisogni specificati dal committente nella deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

Art. 79

Scelta dell'appaltatore

1. I contratti d'appalto per l'esecuzione di opere o di lavori pubblici sono normalmente preceduti da gare mediante licitazione privata, da esperirsi nelle forme e con le mo-

dalità previste dalle leggi dello Stato e dalle disposizioni della Comunità economica europea, recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

2. La scelta del contraente privato ha luogo mediante il sistema dell'appalto concorso quando il Comune, sulla base di un progetto e di indicazioni di massima, invita i concorrenti a redigere il progetto esecutivo dell'opera e del lavoro pubblico da eseguirsi e ad indicare le condizioni economiche alle quali sono disposti ad intervenire.

3. Il ricorso al sistema dell'appalto concorso è subordinato alla particolare complessità e specialità delle opere o dei lavori oggetto dell'affidamento ed all'opportunità di comparare più soluzioni progettuali esecutive.

4. Tali circostanze debbono risultare dalla deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

5. Il ricorso al sistema della trattativa privata è consentito nei soli casi previsti dalle norme vigenti e la relativa sussistenza deve risultare dalla deliberazione a contrarre di cui all'art. 4.

6. Ove le norme vigenti non consentano altrimenti, l'affidamento mediante trattativa privata deve essere preceduto da un gara ufficiosa tra almeno tre ditte di acclarata idoneità rispetto alle opere o ai lavori da appaltare.

Art. 80

Progettazione di massima ed esecutiva

1. Le progettazioni di massima ed esecutive delle opere e dei lavori di competenze del Comune possono essere redatti, ove possibile, da personale dell'Ente.

2. Nei casi di carenza di personale professionalmente idoneo, di opere o di lavori di particolare complessità, di necessità di acquisire l'apporto di competenze specialistiche o, comunque, quando lo si ritenga opportuno per un più idoneo e celere avvio dell'esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico, le progettazioni di massima ed esecutive possono essere affidate, nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti, a liberi professionisti, a società di ingegneria ed a soggetti concessionari di servizi.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 75, la scelta dell'affidatario della progettazione esterna deve essere rivolta a liberi professionisti, società di ingegneria o a concessionari di servizi in possesso dei requisiti di legge.

4. I titolari di incarichi di progettazione ed i concessionari di servizi non possono partecipare alle gare o alle trattative private per l'affidamento dell'esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico dagli stessi progettato, né ai relativi subappalti.

5. Gli stessi divieti riguardano anche i soggetti controllato, controllante o collegato al titolare dell'incarico di progettazione o al concessionario di servizi.

6. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

7. Per la compilazione dei progetti si osservano le norme relative alle opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, così come le ulteriori norme tecniche concernenti le singole tipologie di opere o di lavori oggetto di progettazione.

8. I progetti debbono essere adeguati alle condizioni economiche di mercato presenti all'epoca della relativa compilazione.

9. E' consentito prescindere dal progetto solo per opere o lavori di modesta entità, nel qual caso è sufficiente redigere una perizia di stima dell'intervento.

Art. 81

Scelta delle imprese da invitare

1. Nei casi in cui la scelta dell'appaltatore debba avvenire mediante licitazione privata o appalto concorso, l'individuazione delle imprese da ammettere alla gara è subordinata alla dimostrazione del possesso da parte delle imprese richiedenti l'invito, dei requisiti di carattere generale e di quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-esecutivo indicati nel bando e nell'avviso di gara.

2. Tale dimostrazione deve avvenire con la puntuale ed inderogabile osservanza degli adempimenti formali indicati nel bando e nell'avviso di gara.

3. Nella definizione dei requisiti e nell'indicazione degli adempimenti formali per la relativa dimostrazione, il Comune si attiene alle disposizioni vigenti, conformando i bandi e gli avvisi di gara ai modelli costituenti parte integrante della disciplina nazionale e comunitaria recepita e, comunque, vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

4. Nei casi previsti dalle norme vigenti, nel bando e nell'avviso di gara viene indicato il numero minimo e quello massimo delle imprese che saranno invitate alla gara.

Art. 82

Cause speciali di esclusione dall'invito

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 81, non possono essere invitate alla gara:

a) le imprese che, pur avendo ottenuto dal Comune inviti a partecipare alle quattro più recenti gare per l'affidamento di opere o lavori pubblici analoghi a quelli oggetto della procedura in corso, non vi hanno partecipato senza fornire adeguata motivazione;

b) le imprese che, in almeno una della quattro più recenti gare indette dal Comune per l'affidamento di opere o lavori pubblici analoghi a quelli oggetto della procedura in corso, hanno o presentato offerta riconosciuta anomala ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) le imprese che hanno richiesto l'invito e che si trovano in rapporti di controllo o di collegamento, definiti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con altra impresa che ha presentato analoga richiesta;

d) le imprese che hanno richiesto singolarmente l'invito, quando analoga richiesta è presentata da una associazione temporanea o da un consorzio, anche tra cooperative, di cui le medesime fanno parte;

e) le imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono i ruoli di titolari o di legali rappresentanti;

f) le imprese di cui è stata riconosciuta, con decisione amministrativa, giurisdizionale o arbitrale inoppugnabile, l'inidoneità, la negligenza o la malafede nell'esecuzione di un'opera o di un lavoro pubblico affidato loro dal Comune.

Art. 83

Condizione speciale di ammissibilità dell'offerta

1. Nelle gare per l'affidamento di opere o di lavori pubblici le imprese concorrenti debbono allegare alla propria offerta, a pena di inammissibilità della stessa, unitamente a tutta la documentazione richiesta dalla normative vigente, una dichiarazione, resa da persona legittimata ad impegnare il concorrente, di visita dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori, di effettuazione delle misure e dei saggi eventualmente occorrenti, di presa conoscenza delle condizioni di fatto esistenti, delle possibilità e condizioni di approvvigionamento dei materiali e di reclutamento della manodopera, della esistenza di eventuali cave e dei campioni, nonché di ogni altra circostanza generale o particolare che possa influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'opera.

2. La persona che rende la dichiarazione di cui al comma precedente dovrà altresì dare atto che l'impresa concorrente, sulla base della visita, delle misure e delle verifiche ivi descritte, è in grado di formulare una adeguata offerta contrattuale.

3. Le imprese concorrenti debbono inoltre allegare alla propria offerta, sempre a pena di inammissibilità della stessa, una certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico del Comune, nella quale si attesti che il legale rappresentante dell'impresa, o suo delegato, ha preso visione degli elaborati di progetto, del capitolato speciale d'appalto nonché, ove richiesti dalla normativa vigente, dello studio di impatto ambientale e del provvedimento di compatibilità ambientale.

Art. 84

Aggiudicazione con maggiorazione della spesa prevista

1. Nei casi previsti dall'art. 11, comma 4 e dall'art. 15, comma 3, l'affidamento in appalto di opere o di lavori pubblici con supero della specifica spesa prevista nella deliberazione a contrarre deve essere preceduto dal parere di congruità reso dal progettista dell'opera o del lavoro pubblico.

Art. 85

Cauzione definitiva

1. Nell'appalto di opere o di lavori pubblici la cauzione definitiva, di ammontare pari al 5% o alla diversa misura eventualmente stabilita dalla normativa vigente, garantisce il Comune circa il puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. La garanzia concerne il rimborso delle spese e dei danni, conseguenti all'inadempimento o all'inesatto adempimento, che il Comune sopporta per portare a compimento l'opera o il lavoro pubblico, ivi compresi i danni determinati, per cause imputabili all'appaltatore, dalla mancata o ritardata disponibilità dell'immobile oltre i termini stabiliti.

Art. 86

Copertura assicurativa

1. Nel caso di opere o di lavori pubblici d'importo contrattuale superiore a 5 milioni di ECU o alla diversa misura indicata dalle disposizioni vigenti, l'appaltatore di opere o di

lavori pubblici è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune committente dai rischi connessi all'esecuzione dell'opera o del lavoro, da qualunque causa determinate, salvo quella di forza maggiore ed inclusa la responsabilità civile per danni a terzi, per tutta la durata dei lavori e fino all'ultimazione delle opere e comunque nei termini prescritti dagli artt. 1677 e 1669 del codice civile.

Art. 87

Direzione dei lavori

1. La direzione dei lavori relativamente ad opere o a lavori pubblici di competenza del Comune può essere svolta da personale dell'Ente.

2. Nei casi di carenza di personale professionalmente idoneo, di opere o di lavori di particolare complessità, di necessità di acquisire l'apporto di competenze specialistiche o, comunque, quando lo si ritenga opportuno per una più idonea esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico, la direzione dei lavori può essere affidata ad un libero professionista.

3. La progettazione dell'opera o del lavoro pubblico affidata ad un libero professionista non costituisce titolo per l'incarico al medesimo della direzione dei lavori.

4. Il direttore dei lavori è tenuto a svolgere le sue mansioni nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

5. Il direttore dei lavori assume la rappresentanza del Comune limitatamente alla materia tecnica e le sue dichiarazioni vincolano il Comune solo in quanto contenute in detto ambito tecnico.

6. Quando le disposizioni vigenti in materia di direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici fanno riferimento all'ingegnere capo, agli effetti degli appalti oggetto del presente regolamento tale ruolo può essere ricoperto dal responsabile dell'ufficio tecnico.

7. Laddove quest'ultimo rivesta l'incarico di direttore dei lavori, le attribuzioni proprie dell'ingegnere capo si assommano a quelle di direttore dei lavori.

Art. 88

Documenti per la tenuta contabile delle opere e dei lavori pubblici

1. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto ha luogo mediante i sottoelencati documenti la cui compilazione e tenuta spetta alla direzione dei lavori:

- a) manuale del direttore dei lavori;
- b) giornale dei lavori;
- c) libretti di misura dei lavori e delle provviste;
- d) liste settimanali;
- e) registro di contabilità;
- f) sommario del registro di contabilità;
- g) stato d'avanzamento dei lavori;

- h) certificato per il pagamento delle rate di acconto;
- i) conto finale.

2. Per opere o lavori di modesta importanza, può essere omessa la tenuta dei documenti contrassegnati con le lettere a) e f).

Art. 89

Variazioni all'opera o al lavoro pubblico

1. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni all'opera o al lavoro pubblico assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, nel quale deve essere citata la corrispondente deliberazione dell'organo competente e ne deve essere attestata la relativa esecutività.

2. Anche in assenza della deliberazione dell'organo competente, il direttore dei lavori può ordinare lavori di assoluta urgenza, dandone immediato avviso al Comune affinché questo possa procedere, ove necessario, alla regolarizzazione dell'impegno di spesa.

3. Il Comune, con atto dell'ingegnere capo o di chi ne riveste il ruolo ai sensi del presente regolamento, può sospendere l'esecuzione dei lavori di cui al comma 2, pagando all'appaltatore le spese sostenute per i lavori ordinati d'urgenza.

4. La deliberazione dell'organo competente, prevista dal comma 1, viene promossa dal direttore dei lavori con la presentazione di una perizia di variante e/o suppletiva e con la predisposizione di un corrispondente atto di sottomissione o di un'appendice al contratto principale.

5. Nessun compenso è dovuto all'appaltatore per le variazioni o le addizioni eseguite senza l'osservanza della procedura di cui ai commi precedenti, salvo che per quelle riconosciute in sede di collaudo indispensabile per l'esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico e perciò inserite nella contabilità. In tal caso, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo per i lavori aggiuntivi o variati sorge solo con l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

6. La procedura descritta nel presente articolo ha per oggetto le sole varianti qualitative e/o quantitative comprese nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

7. In assenza di diverse disposizioni vigenti, qualora si renda necessaria l'approvazione di una variante al progetto approvato a causa di una insufficiente o errata progettazione esecutiva, il progettista libero professionista, società di ingegneria o concessionario di servizi, risponde direttamente nei confronti del Comune per un importo pari ai costi di riprogettazione ed ai danni derivati dal conseguente protrarsi dell'ultimazione dell'opera o del lavoro in appalto.

Art. 90

Pagamento del corrispettivo

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 39, nel corso dell'esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico sono fatti all'appaltatore, sulla base dei dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in conto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal capitolato speciale o, nel caso di assenza di quest'ultimo, nel contratto, ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. Sull'importo di detti lavori vengono effettuate le ritenute previste dalle disposizioni vigenti.

3. Le somme ritenute costituiscono per il Comune ulteriore garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'appaltatore e sono corrisposte a quest'ultimo con la rata di saldo, da pagarsi nei termini stabiliti dal capitolato speciale o dal contratto.

4. Sulle somme ritenute il Comune ha gli stessi diritti che ad esso competono sulla cauzione.

5. Le somme ritenute possono essere svincolate in corso lavori e, comunque, prima del pagamento della rata di saldo, su domanda dell'appaltatore e previa presentazione, da parte di quest'ultimo, di garanzia bancaria o assicurativa a per importo corrispondente.

6. Nel caso in cui il finanziamento dell'opera o del lavoro pubblico sia assicurato da mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le disposizioni di cui al presente articolo devono essere integrate dall'eventuale disciplina speciale relativa alla citata forma di finanziamento.

Art. 91

Ritardo nel pagamento del corrispettivo

1. Nel caso di tardivo pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo, il Comune è tenuto a risarcire il danno patito dall'appaltatore, riconoscendogli gli interessi moratori dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale o speciale o di contratto.

Art. 92

Revisione dei prezzi e "prezzo chiuso"

1. In deroga al principio generale della invariabilità dei prezzi contrattuali, negli appalti di opere e di lavori pubblici è ammessa la revisione dei prezzi stessi nei limiti tassativamente previsti dalla legge.

2. In alternativa alla revisione dei prezzi e, sempre in conformità alle disposizioni vigenti, il contratto o il capitolato speciale possono stabilire l'applicazione del sistema del "prezzo chiuso", con il conseguente aumento, nella misura del 5%, del prezzo d'appalto per ogni anno intero contrattualmente previsto per l'ultimazione dei lavori.

Art. 93

Divieto di cessione dell'aggiudicazione e del contratto d'appalto

1. L'aggiudicazione ed il contratto d'appalto non possono essere ceduti, a pena di nullità.

Art. 94

Autorizzazione del subappalto, del cottimo e delle figure ad essi assimilate

1. L'affidamento in subappalto o a cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato dalla giunta comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, qualora sussistano e siano ritualmente documentati i presupposti e le condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Quanto disposto dal comma 1 si applica anche relativamente alle figure contrattuali che le vigenti disposizioni assimilano al subappalto.

3. L'istruttoria è curata congiuntamente dal segretario comunale e dal responsabile dell'ufficio tecnico, insieme con il direttore dei lavori, se persona diversa dal soggetto da ultimo citato. L'istruttoria si conclude con una proposta motivata alla giunta comunale, di accoglimento o di rigetto dell'istanza di autorizzazione.

4. Nel caso l'affidamento in subappalto o a cottimo, ovvero il ricorso ad una delle figure assimilate al subappalto, rivesta carattere di urgenza ai fini dell'incolumità di persone o cose, della corretta esecuzione delle opere o dei lavori in appalto, l'autorizzazione è rilasciata dal segretario comunale, sentiti il responsabile dell'ufficio tecnico ed il direttore dei lavori se persona diversa dal soggetto da ultimo citato.

5. Nell'ipotesi contemplata dal comma 4, la giunta comunale è informata nella prima riunione successiva al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 95

Collaudo delle opere dei lavori pubblici

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 34, tutte le opere ed i lavori pubblici eseguiti a mezzo di appalto sono soggetti a collaudo.

2. Il Comune prescinde dall'atto formale di collaudo per le opere ed i lavori pubblici che importano, nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a L. 150.000.000 o alla diversa misura stabilita dalle disposizioni vigenti.

3. In tal caso l'atto formale di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

4. Nei casi di opere o di lavori pubblici d'importo eccedente quello sopra indicato ma non superiore a L. 1.000.000.000 o alla diversa misura stabilita dalle disposizioni vigenti, è facoltà del Comune di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

5. Le operazioni di collaudo debbono avere inizio non appena il collaudatore abbia ricevuto i prescritti atti di contabilità e debbono comunque avere termine, con l'emissione del relativo certificato, o con i diversi provvedimenti previsti per le ipotesi di non collaudabilità provvisoria o definitiva, entro sei mesi dalla ultimazione delle opere o dei lavori.

6. Nel caso di opere o di lavori complessi o di particolare natura, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori.

7. L'approvazione del certificato di esecuzione e degli atti di collaudo da parte della giunta comunale deve avvenire entro tre mesi dalla scadenza dei termini indicati nei commi 5 e 6.

8. Laddove non siano rispettati i termini per l'approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione e ciò non dipenda da fatto imputabile all'appaltatore, quest'ultimo ha

diritto alla restituzione della cauzione definitiva delle somme trattenute a titolo di garanzia, mentre si estinguono, alla stessa data, le eventuali garanzie fidejussorie.

Art. 96
**Procedimento amministrativo di definizione
delle controversie**

1. Quando sorgano contestazioni tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa, in conformità alle disposizioni che regolano la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

2. Le domande ed i reclami dell'impresa debbono essere presentati ed iscritti nei documenti contabili nei modi e termini tassativamente stabiliti dalle disposizioni richiamate dal comma precedente.

3. Di regola, la deliberazione della giunta comunale sulle riserve dell'appaltatore è assunta prima dell'ultimazione dei lavori.

Art. 97
Arbitrato

1. Tutte le controversie tra il Comune e l'appaltatore, così durante la esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa a norma dell'art. precedente, possono essere deferite, in conformità alle disposizioni del codice di procedure civile, al giudizio di tre arbitri.

2. Di questi, uno è nominato dal Comune, altro è nominato dall'appaltatore ed il terzo, che assume le funzioni di presidente del collegio arbitrale, è scelto di comune accordo dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Udine.

3. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedure civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.

4. La competenza arbitrale può essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o nell'invito di gara, oppure nel contratto qualora l'affidamento avvenga mediante trattativa privata.

5. Per quanto non diversamente disposto, si osservano le norme che disciplinano l'arbitrato relativamente agli appalti di opere o di lavori di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e le norme del codice di procedure civile.

Art. 98
Rescissione del contratto

1. La giunta comunale delibera la rescissione del contratto di appalto di opere o di lavori pubblici o di prestazioni professionali del Comune, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di gravi negligenze o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate. In tal caso all'appaltatore spetta soltanto il pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, ed è passibile del danno che provenisse al Comune dall'eventuale esperimento di una nuova gara, dalla stipulazione di un nuovo contratto e dalle esecuzioni d'ufficio.

2. Qualora per negligenza dell'appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio del direttore dei lavori, da assicurare il compimento nel tempo prefisso dal contratto, la giunta comunale, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, delibera di far eseguire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, a maggiori spese dell'appaltatore.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, alla rescissione del contratto si applicano le norme corrispondenti disciplinanti gli appalti delle opere o dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 99

Recesso unilaterale del Comune dal contratto

1. Il Comune ha facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto di appalto di opere o lavori pubblici mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Quando il Consiglio o la giunta comunale, secondo le rispettive competenze avvalendosi della facoltà di cui al comma 1, delibera di recedere dal contratto, si procede alla ripresa in consegna dei lavori e, spirato il termine fissato nel capitolato speciale, al loro collaudo definitivo.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, alla rescissione del contratto, si applicano le norme corrispondenti disciplinanti gli appalti delle opere e dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 100

Recesso unilaterale dell'appaltatore dal contratto

1. Occorrendo in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione di opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza di un quinto del prezzo di appalto, alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

2. In tal caso all'appaltatore sarà pagato il prezzo dei lavori ai termini di contratto.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, alla rescissione del contratto si applicano le norme corrispondenti disciplinanti gli appalti delle opere e dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 101

Capitolati

1. Formano parte integrante del contratto d'appalto per l'esecuzione di opere o di lavori pubblici il capitolato generale ed il capitolato speciale d'appalto.

2. Il capitolato speciale disciplina le particolari modalità e condizioni che si riferiscono al singolo contratto d'appalto, nonché le eventuali deroghe al capitolato generale di cui al comma 1, e riporta le clausole di obbligatorio inserimento secondo le norme vigenti.

Sez. 2[^] - APPALTO DI SERVIZI

Art. 102 Definizione

1. In conformità alle previsioni degli artt. 1655 e 1677 del codice civile, con il contratto di appalto di servizi il Comune affida ad un terzo, che vi provvede organizzando i mezzi necessari e gestendo l'impresa a proprio rischio, il compimento di un servizio, riconoscendogli un corrispettivo in danaro.

2. L'attività cui l'appaltatore di servizi è contrattualmente obbligato può avere carattere periodico o continuativo.

3. E' vietata ogni forma di appalto o di subappalto di mere prestazioni d'opera, ai sensi della Legge 23.10.1060, n. 1369.

Art. 103 Appalto di servizi pubblici

1. La giunta comunale può deliberare il conferimento in appalto della gestione di servizi pubblici.

Art. 104 Norme applicabili

1. Al contratto di appalto di servizi si applicano, in quanto compatibili con la natura delle prestazioni dedotte, le norme contenute nella sezione 1[^] del presente capo e quelle relative al contratto di somministrazione.

TITOLO IV

CONCESSIONE DI OPERE E DI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I - CONCESSIONE DI OPERE E DI SERVIZI PUBBLICI

Art. 105

Concessione di sola costruzione

1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all'appalto.

2. La relativa deliberazione a contrarre deve contenere adeguata motivazione in ordine ai presupposti di carattere tecnico, economico, amministrativo e giuridico che rendono conveniente ed opportuno il ricorso all'istituto della concessione.

3. Per l'affidamento della concessione il Comune ricorre ad una delle modalità di scelta del contraente disciplinate dal Titolo II del presente regolamento, nel pieno rispetto delle disposizioni dello Stato e della Comunità economica europea, recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

4. I rapporti tra il Comune ed il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione, che deve stabilire:

- a) la predisposizione, a cura del concessionario, degli studi, dei progetti relativi all'opera da eseguire, nonché le modalità per il relativo controllo ed approvazione da parte del Comune;
- b) l'acquisizione, da parte del concessionario, dei necessari atti autorizzativi e concessioni di competenza di altri enti ed amministrazioni pubbliche;
- c) l'acquisizione, da parte del concessionario, delle aree e degli immobili necessari all'esecuzione delle opere;
- d) l'assunzione, da parte del concessionario, dei compiti di direzione dei lavori, ferma restando l'alta vigilanza degli stessi in capo al Comune concedente;
- e) le modalità ed i termini per il pagamento del corrispettivo della concessione e la quantificazione delle ritenute di garanzia;
- f) le modalità ed i termini per la consegna dell'opera al concedente e le relative penalità per il caso di ritardo;
- g) le modalità ed i termini per la manutenzione delle opere fino al collaudo;
- h) i casi di decadenza dalla concessione e le modalità per la relativa declaratoria;
- i) il divieto di cessione della concessione.

Art. 106

Concessione di costruzione e gestione

1. Nella concessione di costruzione e gestione la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera, oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.

2. Si applicano alla concessione di costruzione e gestione le disposizioni di cui all'articolo precedente, commi 2, 3 e 4.

3. La convenzione di cui all'articolo precedente, comma 4, oltre ai contenuti ivi indicati, con la sola eccezione della lettera e), dovrà stabilire, in conformità alle disposizioni vigenti in materia:

- a) la percentuale minima del valore dei lavori oggetto della concessione, che il concessionario ha l'obbligo di affidare in appalto a terzi, nonché i criteri per procedere a tali affidamenti;

- b) le condizioni in base alle quali il concessionario deve provvedere alla gestione dell'opera;
- c) le modalità, in unica soluzione o ad importi periodici, con le quali il Comune corrisponde il prezzo al concessionario, laddove non sia previsto che quest'ultimo si remunererà esclusivamente attraverso i proventi della gestione dell'opera;
- d) il controllo, da parte del Comune, del corrispettivo richiesto dal concessionario agli utenti dell'opera oggetto della convenzione;
- e) le modalità e le condizioni in base alle quali il concessionario è tenuto a trasferire al Comune, alla scadenza della concessione, l'opera realizzata e la relativa gestione.

4. Nel caso la gestione dell'opera oggetto della concessione dia luogo ad una gestione di servizio pubblico, si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 108.

Art. 107 **Concessione di servizi**

1. Nel pieno rispetto delle disposizioni dello Stato e della Comunità economica europea, recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano, possono affidarsi in concessione a soggetti privati o pubblici le attività aventi carattere organizzatorio e di supporto proprie dell'amministrazione concedente in materia di opere pubbliche, nonché gli studi per la programmazione e per la redazione di piani e progetti.

2. I rapporti tra Comune e concessionario sono disciplinati da apposita convenzione, che deve recare, a seconda delle circostanze, le indicazioni di cui all'art. 105, lett. a), b), c), d), e), h) e i).

3. Il concessionario di servizi non può rendersi affidatario della realizzazione dell'opera o concorrere, anche indirettamente o per tramite di società controllate o collegate, nell'esecuzione dei lavori. Il concessionario, per l'affidamento in appalto delle opere e dei lavori, dovrà attenersi a quanto previsto dalle norme dello Stato, nonché dalle disposizioni della Comunità economica europea recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

CAPO II - CONCESSIONE DI SERVIZI PUBBLICI

Art. 108 **Concessione di gestione di servizi pubblici**

1. In conformità alle previsioni dell'art. 22, comma 3, lett. b), della Legge 8.6.1990, n. 142 e dell'art. 33 dello Statuto, il Consiglio comunale delibera di provvedere alla gestione di servizi pubblici locali mediante concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere corredata da schema di convenzione e deve indicare le modalità di scelta del concessionario.

3. Fermo restando quanto diversamente disposto da norme dello Stato e della Comunità economica europea recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano, le concessioni di cui al precedente articolo devono, di regola, essere

precedute da licitazione privata. Tuttavia, quando circostanze speciali in rapporto alla natura dei servizi lo consigliano e sono indicate nella deliberazione di cui al comma 1, gli affidamenti possono seguire ad appalto concorso o a trattativa privata.

4. Per l'ottenimento della concessione di servizi pubblici, l'impresa aspirante dovrà dimostrare di possedere i requisiti finanziari, tecnici ed imprenditoriali necessari per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dimensioni ed alle caratteristiche del servizio stesso e dell'utenza.

Art. 109 **Contenuti della convenzione**

1. La convenzione che definisce i rapporti tra il Comune ed il concessionario di servizi pubblici locali deve disciplinare:

- a) l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio prodotto;
- b) i tempi, la misura e le modalità dell'erogazione del servizio;
- c) l'obbligo, per il concessionario, di organizzare i rapporti con l'utenza in modo che alla bontà e puntualità del servizio corrispondano cortesia e considerazione dell'utenza;
- d) l'obbligo, per il concessionario, di predisporre, una volta operanti le norme contenute nel Capo V della Legge 7.8.1990, n. 241, quanto necessario per rendere effettivo ed agevole il diritto d'accesso dei cittadini secondo le norme in vigore;
- e) la vigilanza, da parte del Comune, sul funzionamento del servizio;
- f) la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
- g) il canone dovuto al Comune per la concessione, oppure l'entità della partecipazione del Comune agli utili dell'impresa, in rapporto anche all'impegno economico e/o finanziario assunto dal concessionario;
- h) l'obbligo, per il concessionario, di sottoporre all'approvazione del Comune le tariffe del servizio pubblico, salvo che si tratti di tariffe totalmente amministrate in base a norme dello Stato;
- i) gli eventuali corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti ceduti dal Comune;
- l) le modalità per il trasferimento al Comune, alla scadenza della concessione, degli immobili e degli impianti;
- m) le penalità per l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione;
- n) i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle relative controversie;
- o) l'esercizio della facoltà di riscatto.

Art. 110 **Norma di rinvio**

1. Qualora per la gestione del servizio pubblico si renda necessaria la realizzazione di opere o di lavori, oltre alla disciplina del presente capo trova applicazione la disposizione contenuta nell'art. 106.

TITOLO V

CONVENZIONI URBANISTICHE

Art. 111
Convenzioni ed atti unilaterali d'obbligo
in materia urbanistica

1. Le convenzioni e gli atti unilaterali d'obbligo in materia urbanistica definiscono, in conformità alle disposizioni dello Stato e della Regione Friuli Venezia Giulia, gli impegni assunti dai titolari degli interventi per l'attuazione dei piani urbanistici e dei programmi edilizi compatibili con gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.

2. Le convenzioni e gli atti unilaterali d'obbligo debbono corrispondere agli schemi definiti dalle leggi dello Stato e della Regione Friuli Venezia Giulia, ovvero approvati dal Consiglio comunale unitamente al piano urbanistico attuativo cui accedono.

3. Nell'ipotesi prevista dalla parte finale del comma 2, la deliberazione consiliare ivi citata ha efficacia di deliberazione a contrarre ai sensi dell'art. 56 della Legge 8.6.1990, n. 142 e dell'art. 4 del presente regolamento.

4. Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d'obbligo sono rogati da notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato dalla legge. Le convenzioni urbanistiche sono stipulate dal sindaco.

5. La vigilanza sul rispetto della convenzione o dell'atto unilaterale d'obbligo spetta all'ufficio tecnico.

TITOLO VI

ESECUZIONE IN ECONOMIA

Art. 112
Lavori, provviste e servizi in economia

1. I lavori, le provviste ed i servizi che per la loro natura possono farsi in economia, fatta salva, in quanto applicabile, la normativa comunitaria, sono i seguenti:

- a) i lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali con i relativi impianti, fissi e manufatti, adibiti ad uso degli uffici comunali e ad uso scolastico e di quelli il cui onere di manutenzione è a carico del Comune;
- b) pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali di cui alla lett. a);
- c) lavori di manutenzione delle strade comunali, degli acquedotti, della rete fognaria, della pubblica illuminazione e dei cimiteri;
- d) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili e di materiali elettorali; acquisto di macchine da calcolo, da scrivere e per il centro elaborazione dati, macchine da stampa e fotoriproduttori e relativo materiale tecnico; acquisto e rilegatura di libri, della gazzetta ufficiale, del bollettino ufficiale della regione; acquisto di generi di cancelleria e di stampati; valori bollati; spese postali, telefoniche e telegrafiche;
- e) acquisto ed abbonamento a riviste, giornali e di vario genere ed abbonamento a periodici; spese per l'elaborazione di pubblicazioni e riviste editate dal Comune, ivi comprese la corresponsione di compensi ai collaboratori per prestazioni di lavoro autonomo rese dai medesimi;
- f) acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione dei lavori in economia; *spese per inquinamento, disinfezione e disinfestazione; acquisto di medicinali e materiali sanitari;*
- g) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse del Comune;
- h) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi;
- i) acquisto di materiale di ricambio ed accessori; provviste di combustibili, di carburanti, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;
- j) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
- l) acquisti di medaglie, targhe ricordo, coppe, fascie tricolori, bandiere ed oggetti per premi; spese inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
- m) spese per il funzionamento, all'interno ed all'esterno, di corsi per il personale;
- n) spese per l'espletamento dei concorsi, limitatamente alla stampa ed alla divulgazione dei bandi di concorso; per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara e dei bilanci e dei conti consuntivi;
- o) acquisto e confezione di capi di vestiario per il personale appartenente alla polizia municipale; acquisto e confezione di tute, camici ed altri indumenti da lavoro;
- p) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno dell'appaltatore, in caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore; *lavori, provviste e servizi da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni di leggi, regolamenti e ordinanze;*
- q) acquisto di materiale per la segnaletica orizzontale e verticale;
- r) generi alimentari, prodotti di pulizia ed altri per il funzionamento del servizio mensa;
- s) *acquisti di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi; macchine utensili, strumenti e materiali didattici, mezzi audiovisivi;*

t) esecuzione di studi, ricerche, sondaggi e sperimentazioni.

2. Per le spese di cui al comma precedente il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a 50.000 euro (I.V.A. esclusa).

Art. 113

Spese economali

1. L'ufficio economato provvede alle piccole spese d'ufficio e di piccola manutenzione *secondo quanto stabilito nel relativo regolamento.*

2. I contratti per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi vengono conclusi a trattativa privata, secondo gli usi del commercio.

3. La gestione del fondo economale, la tenuta dei relativi registri e la rendicontazione delle sommerogate sono disciplinate dal regolamento di economato e dal regolamento di contabilità.

Art. 114

Modalità di esecuzione

1. I lavori, le provviste ed i servizi previsti dal presente Titolo VI possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 115

Amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con operai dipendenti dal Comune, impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso al Comune medesimo.

2. Sono, altresì, eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo preventivi con offerta ad almeno tre soggetti o imprese, salvo che la specialità o l'urgenza delle provviste non renda necessario il ricorso a un determinato soggetto o impresa, ovvero qualora la spesa non sia superiore a 1.000 euro (I.V.A. esclusa).

Art. 116

Cottimo fiduciario

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le provviste ed i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore.

2. Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al comma 1 devono essere richiesti preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi medesimi, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché di accettare la facoltà per il Comune di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste

a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi di inadempienza dello stesso.

3. I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi devono richiedersi ad almeno tre soggetti o imprese. I preventivi devono essere conservati agli atti del Comune. *Qualora la tipologia e l'importo della spesa lo consentano, la richiesta dei preventivi può essere effettuata anche verbalmente, a mezzo telefono o a mezzo fax; in questo caso il soggetto o l'impresa possono inoltrare il preventivo di spesa anche a mezzo fax.*

4. E' consentito prescindere dalla preventiva acquisizione dei tre preventivi esclusivamente nei casi in cui la specialità o l'urgenza del lavoro, della provvista e del servizio renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa, *ovvero qualora la spesa non sia superiore a 1.000 euro (I.V.A. esclusa).*

Art. 117

Modalità di pagamento

1. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno essere pagate se non munite del visto di regolarità *del responsabile incaricato.*

2. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere prodotti in originale da conservare agli atti e corredati., qualora trattasi di acquisto, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario.

Art. 118

Vigilanza e collaudo

1. La direzione e sorveglianza dell'esecuzione dei lavori e delle provviste e dello svolgimento dei servizi è effettuata *dal responsabile incaricato.* Per l'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le procedure e le disposizioni vigenti in materia.

2. I lavori, le provviste ed i servizi *possono essere* soggetti al collaudo finale, che per i lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 119
Struttura responsabile del procedimento contrattuale

1. L'ufficio segreteria, avvalendosi della collaborazione dell'ufficio tecnico e dell'ufficio ragioneria è la struttura responsabile del procedimento contrattuale, salvo i casi in cui singole fasi procedurali o l'adozione di atti e provvedimenti siano riservati dalla legge, dallo statuto comunale e dal presente regolamento alla competenza della giunta comunale, del sindaco, del segretario comunale o dei responsabili dei singoli uffici.

Art. 120
Adeguamento degli importi

1. Nei casi in cui devono essere applicate le procedure previste dalla normative della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, gli importi delle somme indicate nel presente regolamento sono automaticamente adeguati in relazione alla variazione del controvalore in lire italiane delle unità di conto europee.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, gli importi delle somme indicate nel presente regolamento possono essere adeguati dal Consiglio comunale, su proposta della giunta, con la deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione.

Art. 121
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, dell'organo regionale di controllo e la ripubblicazione prevista dallo statuto.

2. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme vigenti in quanto compatibili con la Legge 8.6.1990, n. 142 e con lo statuto comunale.

Il presente regolamento è stato adottato con deliberazione consiliare n. 11 del 12.3.1992, pubblicata all'albo pretorio del Comune dal 17.3.1992 al 31.3.1992 e modificata con deliberazione consiliare n. 39 del 25.5.1992, pubblicata all'albo pretorio dal 29.5.1992 al 13.6.1992.

Le suddette deliberazioni sono state dichiarate legittime dal Comitato regionale centrale di controllo degli enti locali di Udine, con parziale annullamento, nella seduta del 4.6.1992, rispettivamente ai nn. 11527/3.374.6 e 12417/3.374.4 di prot. ed ai nn. 3014 e 3015 di Reg. C.C.C., e sono state ripubblicate all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dall'8.6.1992 al 22.6.1992, per la seconda pubblicazione.

Il decreto di annullamento parziale è stato pubblicato all'albo pretorio dall'8.6.1992 al 17.6.1992, ai sensi dell'art. 42, 3° comma, della L.R. n. 49/91.

Santa Maria la Longa, lì 23.6.1992

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Caterina Muscillo

Il presente regolamento è stato integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 57 del 22.7.1992, pubblicata all'albo pretorio dal 27.7.1992 all'11.8.1992, dichiarata legittima dal Comitato centrale di controllo nella seduta dell'11.8.1992 al n. 4137 di Reg. C.C.C..

La suddetta deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per la seconda pubblicazione dal 17.8.1992 all'1.9.1992.

Santa Maria la Longa, lì 2.9.1992

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Caterina Muscillo

Il presente regolamento è stato integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 71 del 23.12.1996, pubblicata all'albo pretorio dal 28.12.1996 al 12.1.1997., dichiarata legittima dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 10.2.1997 al n. 23271 di prot..

La suddetta deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per la seconda pubblicazione dal 15.2.1997 al 2.3.1997.

Santa Maria la Longa, lì 3.3.1997

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Tonino Di Gianantonio

Il presente regolamento è stato integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 18 del 26.2.1999, pubblicata all'albo pretorio dal 3.3.1999 al 18.3.1999, dichiarata legittima dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 29.3.1999 al n. 24624 di prot..

La suddetta deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per la seconda pubblicazione dal 9.4.1999 al 24.4.1999.

Santa Maria la Longa, lì 26.4.1999

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Tonino Di Gianantonio